


COMUNE DI BARBARIGA



VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ai sensi dell'art.13 Legge Regionale 11 Marzo 2005, n.12 e s.m e i.)



PIANO DELLE REGOLE

(ex.art.10 L.R. 11 Marzo 2005, n.12 e s.m.i)

PROGETTISTI: <p style="text-align: center;">ERMES BARBA - MAURO SALVADORI ARCHITETTI ASSOCIATI</p> <p style="text-align: center;">P.zza Roma 3 - Villanuova S/C (Bs) TEL.0365/373650 FAX 0365/31059 architetti.associati@barbasalvadori.it</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>collaboratori</i> Plan. Fabrizio Franceschini, Dott.ssa. Elena Leoni, Dott.ssa Stefania Zanon</p>			
SINDACO: <p style="text-align: center;">Dott. Marco Marchi</p>		IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 	
DELIBERA DI ADOZIONE: 		DELIBERA DI APPROVAZIONE DEFINITIVA: 	
ALLEGATO: <p style="text-align: center;">PR_2A var</p>		TITOLO: <p style="text-align: center;">Norme Tecniche di Attuazione DI VARIANTE</p>	
DATA: Giugno 2012	DATA ADOZIONE:	DATA INTEGRAZIONE:	DATA APPROVAZIONE:
COMMESSA: U-169			

Le presenti norme riportano esclusivamente gli articoli delle NTA vigenti del Piano delle Regole (approvate con DCC n°21 del 04 Agosto 2008) oggetto di Variante declinandole secondo la seguente dicitura:

Testo vigente invariato: aaaaaaaaaa
Testo vigente stralciato :~~aaaaaaaaaaaa~~
Testo variato o aggiunto :aaaaaaaaaaaa

..(omissis)...= testo tralasciato non oggetto di variante

PIANO DELLE REGOLE
Norme Tecniche di Attuazione
COMPARATE / VARIATE

ai sensi dell'art. 10 della legge Regionale 11 Marzo 2005 n.12.

Sommario

<u>ART. 17 BIS .PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI (TESTO COMPARATO VIGENTE E VARIATO)</u>	5
<u>ART. 17 BIS .PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI (MODIFICATO A SEGUITO DELLA VARIANTE N.1)</u>	6
<u>ART. 30.6.10 – 1,2,3,4 – PIANI DI RECUPERO 2,3,4 (PR02SUB A E SUB B) (PR03) (PR04) (PR05) (PR06) AT/PII07 (TESTO COMPARATO VIGENTE E VARIATO)</u>	7
<u>ART. 30.6.10 – 1,2,3,4 – PIANI DI RECUPERO 2,3,4 (PR02SUB A E SUB B) (PR03) (PR04) (PR05) (PR06) AT/PII07 (MODIFICATO A SEGUITO DELLA VARIANTE N.1)</u>	8
<u>ART. 31– AMBITI RESIDENZIALI CONSOLIDATI A MEDIA/BASSA DENSITA' (TESTO COMPARATO VIGENTE E VARIATO)</u>	9
<u>ART. 31– AMBITI RESIDENZIALI CONSOLIDATI A MEDIA/BASSA DENSITA' (MODIFICATO A SEGUITO DELLA VARIANTE N.1)</u>	13
<u>ART. 32 AMBITI CONSOLIDATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (TESTO COMPARATO VIGENTE E VARIATO)</u>	17
<u>ART. 32 AMBITI CONSOLIDATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (MODIFICATO A SEGUITO DELLA VARIANTE N.1)</u>	18
<u>ART.33 – AREE AGRICOLE PRODUTTIVE (TESTO COMPARATO VIGENTE E VARIATO)</u>	19
<u>ART.33 – AREE AGRICOLE PRODUTTIVE (MODIFICATO A SEGUITO DELLA VARIANTE N.1)</u>	20
<u>ART.36 BIS – PLIS “VAL DI CO” (TESTO COMPARATO VIGENTE E VARIATO)</u>	21
<u>ART.36 BIS – PLIS “VAL DI CO” (MODIFICATO A SEGUITO DELLA VARIANTE N.1)</u>	22
<u>ART.36 TER – AMBITI BOSCATI CON FUNZIONI COMPENSATIVE (TESTO COMPARATO VIGENTE E VARIATO)</u>	23
<u>ART.36 TER – AMBITI BOSCATI CON FUNZIONI COMPENSATIVE (MODIFICATO A SEGUITO DELLA VARIANTE N.1)</u>	24
<u>ART. 44 INTERVENTI EDILIZI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE D'ARREDO E DI ELEMENTI ACCESSORI PER L'UTILIZZAZIONE ED IL GODIMENTO DELLO SPAZIO APERTO (TESTO COMPARATO VIGENTE E VARIATO)</u>	25

<u>ART. 44 INTERVENTI EDILIZI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE D'ARREDO E DI ELEMENTI ACCESSORI PER L'UTILIZZAZIONE ED IL GODIMENTO DELLO SPAZIO APERTO (MODIFICATO A SEGUITO DELLA VARIANTE N.1)</u>	26
<u>ART. 45 TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI (TESTO COMPARATO VIGENTE E VARIATO)</u>	27
<u>ART. 45 TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI (MODIFICATO A SEGUITO DELLA VARIANTE N.1)</u>	29

Art. 17 bis .PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI (testo comparato vigente e variato)

Il permesso di costruire convenzionato, da ora denominato PCC, viene inteso come uno strumento intermedio di titolo autorizzativo diretto e il Piano Attuativo.

Il PCC, consente per gli interventi una speditezza operativa derivante dall'utilizzazione della autorizzazione edilizia semplice, pur corredata del convenzionamento per il reperimento delle dotazioni necessarie

I PCC sono aree di limitate dimensioni tali da non considerarsi Ambiti in quanto sia per dimensioni che per il contesto non hanno una rilevanza territoriale tale da incidere in modo sostanziale sulla riorganizzazione del Tessuto Urbano e del Territorio comunale.

I PCC individuati negli elaborati grafici sono localizzate in contesti già urbanizzati e sono limitate al completamento della Forma Urbana; per le quali non si ritiene necessario sottoporre la previsione a pianificazione attuativa ma si ritiene opportuna una verifica ed un controllo urbanistico sulla incidenza del carico urbanistico che questi possono generare.

Nei casi espressamente indicati e disciplinati dal PGT, il PCC si attua con la stipula di convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo che regolamenti la cessione, realizzazione o monetizzazione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. I PCC devono corrispondere la quota di standard di qualità aggiuntiva secondo i parametri stabiliti dalla funzione insediabile.

Per interventi edilizi unitari non puntualmente individuati, inferiori alla soglia per i quali è previsto l'obbligo di P.A ma superiori ai valori di riportati nei diversi articoli che disciplinano gli specifici ambiti è prevista l'attuazione attraverso PCC

Il PCC necessita di espressione di **parere preventivo** di congruenza emanato della giunta comunale

Il PCC non necessita di adozione e approvazione da parte della Giunta o Consiglio Comunale.

La documentazione necessaria per la presentazione del PCC dovrà essere quella dei PA, con atto unilaterale d'obbligo o convenzione relativo all'assunzione dell'impegno di eventuali opere concordate.

Il PCC può essere attuato anche mediante attivazioni per stralci

In caso di cambio di destinazione potrà essere utilizzato il PCC.

Art. 17 bis .PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI (modificato a seguito della Variante n.1)

Il permesso di costruire convenzionato, da ora denominato PCC, viene inteso come uno strumento intermedio di titolo autorizzativo diretto e il Piano Attuativo.

Il PCC, consente per gli interventi una speditezza operativa derivante dall'utilizzazione della autorizzazione edilizia semplice, pur corredata del convenzionamento per il reperimento delle dotazioni necessarie

I PCC sono aree di limitate dimensioni tali da non considerarsi Ambiti in quanto sia per dimensioni che per il contesto non hanno una rilevanza territoriale tale da incidere in modo sostanziale sulla riorganizzazione del Tessuto Urbano e del Territorio comunale.

I PCC individuati negli elaborati grafici sono localizzate in contesti già urbanizzati e sono limitate al completamento della Forma Urbana; per le quali non si ritiene necessario sottoporre la previsione a pianificazione attuativa ma si ritiene opportuna una verifica ed un controllo urbanistico sulla incidenza del carico urbanistico che questi possono generare.

Nei casi espressamente indicati e disciplinati dal PGT, il PCC si attua con la stipula di convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo che regolamenti la cessione, realizzazione o monetizzazione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. I PCC devono corrispondere la quota di standard di qualità aggiuntiva secondo i parametri stabiliti dalla funzione insediabile.

Per interventi edilizi unitari non puntualmente individuati, inferiori alla soglia per i quali è previsto l'obbligo di P.A ma superiori ai valori di riportati nei diversi articoli che disciplinano gli specifici ambiti è prevista l'attuazione attraverso PCC

Il PCC necessita di espressione di **parere preventivo** di congruenza emanato della giunta comunale

Il PCC non necessita di adozione e approvazione da parte della Giunta o Consiglio Comunale.

La documentazione necessaria per la presentazione del PCC dovrà essere quella dei PA, con atto unilaterale d'obbligo o convenzione relativo all'assunzione dell'impegno di eventuali opere concordate.

Il PCC può essere attuato anche mediante attivazioni per stralci

In caso di cambio di destinazione potrà essere utilizzato il PCC.

ART. 30.6.10 – 1,2,3,4 – Piani di Recupero 2,3,4 (PR02sub A e sub B) (PR03) (PR04) (PR05) (PR06) AT/P1107 (testo comparato vigente e variato)

Obiettivo degli strumenti è il risanamento dell'assetto morfologico l'eliminazione di funzioni ed attività contrastanti con l'ambito residenziale e la valorizzazione del patrimonio architettonico storico, unitamente alla possibilità di migliorare complessivamente le condizioni di decoro e di dotazione di servizi pertinenziali e pubblici dei comparti interessati. Lo strumento attuativo definirà quali immobili potranno essere oggetto di interventi di cui al terzo, al quarto e al quinto livello del precedente punto 30.6, nonché la localizzazione di nuovi edifici considerando la possibilità di insediamento complessiva secondo la tabella in calce (compresi gli esistenti) e la realizzazione di superficie accessorie aperte almeno su due lati entro il limite del 30% del slp del piano di riferimento, la destinazione principale sarà residenziale .

La destinazione terziaria non potrà superare il 30% del volume complessivo e saranno compatibili le destinazioni puntuali previste dalla normativa di zona al precedente punto 30.3.

Tali destinazioni, che fanno riferimento a quelle consentite in zona dei "nuclei di antica formazione" con prevalente destinazione residenziale, sono le seguenti:
...(omissis)...

Il P.A. definirà la quota delle dotazioni a parcheggi pubblici prevedendo fin da subito la possibilità dell'istituto della monetizzazione per il soddisfacimento delle necessità determinate dall'insediamento secondo i parametri previsti dal Piano dei Servizi.

Previsioni volumetriche (limiti)

PR02 mc 7700

PR02 sub A mc volumetia esistente con incremento massimo del 10%

PR02 sub B mc volumetia esistente con incremento massimo del 10%

PR03 mc 3750

PR04 mc 5000

PR05 volumetia esistente con incremento massimo del 10%

PR06 volumetia esistente con incremento massimo del 10%.

AT/P1107 volumetria esistente con incremento massimo nella misura del 20%, si rimanda ai contenuti della specifica scheda contenuta nel DP3A

ART. 30.6.10 – 1,2,3,4 – Piani di Recupero 2,3,4 (PR02sub A e sub B) (PR03) (PR04) (PR05) (PR06) AT/P1107 (modificato a seguito della Variante n.1)

Obiettivo degli strumenti è il risanamento dell'assetto morfologico l'eliminazione di funzioni ed attività contrastanti con l'ambito residenziale e la valorizzazione del patrimonio architettonico storico, unitamente alla possibilità di migliorare complessivamente le condizioni di decoro e di dotazione di servizi pertinenziali e pubblici dei comparti interessati. Lo strumento attuativo definirà quali immobili potranno essere oggetto di interventi di cui al terzo, al quarto e al quinto livello del precedente punto 30.6, nonché la localizzazione di nuovi edifici considerando la possibilità di insediamento complessiva secondo la tabella in calce (compresi gli esistenti) e la realizzazione di superficie accessorie aperte almeno su due lati entro il limite del 30% del slp del piano di riferimento, la destinazione principale sarà residenziale .

La destinazione terziaria non potrà superare il 30% del volume complessivo e saranno compatibili le destinazioni puntuali previste dalla normativa di zona al precedente punto 30.3.

Tali destinazioni, che fanno riferimento a quelle consentite in zona dei "nuclei di antica formazione" con prevalente destinazione residenziale, sono le seguenti:
...(omissis)...

Il P.A. definirà la quota delle dotazioni a parcheggi pubblici prevedendo fin da subito la possibilità dell'istituto della monetizzazione per il soddisfacimento delle necessità determinate dall'insediamento secondo i parametri previsti dal Piano dei Servizi.

Previsioni volumetriche (limiti)

PR02 sub A mc volumetia esistente con incremento massimo del 10%

PR02 sub B mc volumetia esistente con incremento massimo del 10%

PR03 mc 3750

PR04 mc 5000

PR05 volumetia esistente con incremento massimo del 10%

PR06 volumetia esistente con incremento massimo del 10%.

AT/P1107 volumetria esistente con incremento massimo nella misura del 20%, si rimanda ai contenuti della specifica scheda contenuta nel DP3A

ART. 31– AMBITI RESIDENZIALI CONSOLIDATI A MEDIA/BASSA DENSITA'

(testo comparato vigente e variato)

1. obiettivo del piano

..(omissis)...

2. destinazioni

..(omissis)...

3. standard urbanistici

..(omissis)...

4. modalità d'intervento

..(omissis)...

PARAMETRI EDILIZI

5. indici

..(omissis)...

6. Distanza dai confini

..(omissis)...

7. distanza dagli edifici

..(omissis)...

8. distanza dalle strade

..(omissis)...

9. Distanza da ambiti di piano = distanza dai confini di cui al precedente punto 6)

10. recinzioni

..(omissis)...

11. muri di sostegno/recinzioni

..(omissis)...

H. muri di sostegno:

..(omissis)...

12. parcheggi pertinenziali

..(omissis)...

13. altre norme

..(omissis)...

14. Ambiti soggetti a previsioni specifiche

Per tali ambiti valgono le norme generali di zona fatto salvo quanto sotto specificato e demandando alle valutazioni di compatibilità di impatto paesistico la definizione puntuale del superamento entro il massimo del 20% dei parametri edilizi riferiti ad altezza massima e superficie coperta.

Il Piano individua preventivamente alcune porzioni del territorio urbanizzato residenziale da assoggettare in via preordinata a Piano Attuativo o Piano di Recupero (successivo punto 15) fatti salvi i disposti di cui alla normativa per i nuclei di antica formazione, tuttavia per interventi edilizi che prevedano l'insediamento di destinazioni residenziali interessanti **volumetrie maggiori a mc 1500**, o attività terziarie che interessino quote delle slp superiori a 600 mq da ridursi a 300 nel caso di compresenza con la destinazione residenziale, vige l'obbligo di preventiva approvazione di piano attuativo anche al fine di verificare ed adeguare il livello di dotazione di servizi per l'ambito ed il contesto alla luce del nuovo peso.

Per interventi unitari che prevedano l'insediamento di destinazioni residenziali interessanti volumetrie maggiori di mc 500 e fino ai limiti da Piano attuativo sono assoggettate a **Permesso di Costruire Convenzionato**. I limiti sopradetti vengono innalzati del 20% nel caso di soli interventi di ristrutturazione.

..(omissis)...

14.1 Soggetti a Piano Attuativo

..(omissis)...

14.2 Soggetti a Piano di Recupero

..(omissis)...

15 Ambito obbligatoriamente soggetto a Piano Particolareggiato "PPA piazza municipio"

..(omissis)...

16 Ambiti obbligatoriamente soggetti a Programmi Integrati d'Intervento

(PII01, PII02, PII04, ~~PII06~~)

Si tratta di porzioni del territorio comunale interessate da edifici, in genere agricoli, dismessi o in corso di dismissione o di aree inutilizzate poste in ambito urbanizzato.

Obiettivo principale è la riqualificazione del patrimonio edilizio, anche attraverso al sostituzione dei corpi incongruenti con la zona urbana, l'integrazione e la valorizzazione dei tratti distintivi dell'architettura rurale urbana ancora presenti; risulta necessario altresì riorganizzare gli spazi pertinenziali e pubblici.

Tutti gli interventi dovranno dotarsi di standard di qualità aggiuntiva da attuarsi con opere indicate dal Piano dei Servizi dall'A.C. in sede di adozione del PII, e secondo un valore economico corrispondente a **9 volte gli oneri di urbanizzazione secondaria**.

Lo strumento attuativo definirà quali immobili potranno essere oggetto di interventi di ampliamento, ricostruzione o ristrutturazione, nonché la localizzazione di nuovi edifici considerando la possibilità di insediamento complessivo dall'applicazione dell'indice territoriale sul comparto di **0,75 mc/mq**, la destinazione principale sarà residenziale.

La destinazione terziaria non potrà superare il 25% dei volumi complessivi e saranno compatibili le seguenti destinazioni puntuali previste dalla normativa generale:

- "Ra" -Res. extra agricola;
- "R b" - Res. Agricola;
- "Ta" - Alberghi;
- "Tc" - Motel;
- "Th" - Res. turistica;
- "Da" -Complessi per uffici;
- "Db" - Studi professionali;
- "Dc" - Uffici compl. ad altre attività;
- "Ca" - Esercizi di vicinato;
- "Cf" - Pubblici esercizi;
- "Pb" - Artigianato di servizio;
- "Sb" - Attrezz. Culturale per lo spett.;
- "Sc" - Parcheggi privati;
- "Sd" - Attrezzature sportive;
- "SP"a - Parcheggi pubblici;
- "SP"b - Verde pubblico;
- "SP"c - Scuole per l'istruzione inferiore;
- "SP"d - Servizi pubblici di livello comunale;
- "SP"e - Attrez. Pubbl. d'interesse generale;
- "SP"f - Impianti d'interesse generale.

I parcheggi pertinenziali, nella misura minima di un posto auto per ogni unità prevista ed afferenti almeno ai nuovi edifici, dovranno essere ricavati prevalentemente interrati.

Il P.A. definirà la quota delle dotazioni a parcheggi pubblici prevedendo fin da subito la possibilità dell'istituto della monetizzazione per il soddisfacimento delle necessità determinate dall'insediamento secondo i parametri previsti dal Piano dei Servizi.

~~**PII06 di Via Orzinuovi:** si prevede il conglobamento nel perimetro PII06 dell'area limitrofa in lato ovest e parallela a via Orzinuovi identificata come parcheggio di progetto con la sigla PP.a.002.P dal Piano dei Servizi, con adeguamento della potenzialità edificatoria proporzionalmente al Piano, specificando che in caso di inerzia da parte dei soggetti attuatori l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di ripristinare la previsione di cui all'adozione del P.G.T. a partire da mesi 6 dall'approvazione definitiva del P.G.T. medesimo.~~

17 Ambiti obbligatoriamente soggetti a Programmi Integrati d'Intervento adottati (PII03sub A, PII05)

Si tratta di porzioni del territorio già soggette a piani adottati per le quali si confermano le previsioni e le modalità dei medesimi.

17.2 Ambiti soggetti a permesso per costruire convenzionato

PCC 02 - PCC 03 di via Cantarane: - La previsione dovrà essere attuata con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell' art.17 bis delle presenti NTA.

Per le destinazioni d'uso, parametri di riferimento si rimanda a quelli dell'ambito di appartenenza.

L'indice territoriale =0,75 mc/mq

Per ciò che riguarda gli standard urbanistici si faccia riferimento a quanto disposto nel Piano dei Servizi.

la previsione è soggetta alla corresponsione dello standard di qualità aggiuntiva da attuarsi con opere indicate dal Piano dei Servizi dall'A.C. in sede di adozione del PII, e secondo un valore economico corrispondente a 9 volte gli oneri di urbanizzazione secondaria.

ART. 31– AMBITI RESIDENZIALI CONSOLIDATI A MEDIA/BASSA DENSITA'

(modificato a seguito della Variante n.1)

1. obiettivo del piano

..(omissis)...

2. destinazioni

..(omissis)...

3. standard urbanistici

..(omissis)...

4. modalità d'intervento

..(omissis)...

PARAMETRI EDILIZI

5. indici

..(omissis)...

6. Distanza dai confini

..(omissis)...

7. distanza dagli edifici

..(omissis)...

8. distanza dalle strade

..(omissis)...

9. Distanza da ambiti di piano = distanza dai confini di cui al precedente punto 6)

10. recinzioni

..(omissis)...

11. muri di sostegno/recinzioni

..(omissis)...

H. muri di sostegno:

..(omissis)...

12. parcheggi pertinenziali

..(omissis)...

13. altre norme

..(omissis)...

14. Ambiti soggetti a previsioni specifiche

Per tali ambiti valgono le norme generali di zona fatto salvo quanto sotto specificato e demandando alle valutazioni di compatibilità di impatto paesistico la definizione puntuale del superamento entro il massimo del 20% dei parametri edilizi riferiti ad altezza massima e superficie coperta.

Il Piano individua preventivamente alcune porzioni del territorio urbanizzato residenziale da assoggettare in via preordinata a Piano Attuativo o Piano di Recupero (successivo punto 15) fatti salvi i disposti di cui alla normativa per i nuclei di antica formazione, tuttavia per interventi edilizi che prevedano l'insediamento di destinazioni residenziali interessanti **volumetrie maggiori a mc 1500**, o attività terziarie che interessino quote delle slp superiori a 600 mq da ridursi a 300 nel caso di compresenza con la destinazione residenziale, vige l'obbligo di preventiva approvazione di piano attuativo anche al fine di verificare ed adeguare il livello di dotazione di servizi per l'ambito ed il contesto alla luce del nuovo peso.

Per interventi unitari che prevedano l'insediamento di destinazioni residenziali interessanti volumetrie **maggiori di mc 500 e fino ai limiti da Piano attuativo sono assoggettate a Permesso di Costruire Convenzionato**. I limiti sopradetti vengono innalzati del 20% nel caso di soli interventi di ristrutturazione.

..(omissis)...

14.1 Soggetti a Piano Attuativo

..(omissis)...

14.2 Soggetti a Piano di Recupero

..(omissis)...

15 Ambito obbligatoriamente soggetto a Piano Particolareggiato "PPA piazza municipio"

..(omissis)...

16 Ambiti obbligatoriamente soggetti a Programmi Integrati d'Intervento (PII01, PII02, PII04,)

Si tratta di porzioni del territorio comunale interessate da edifici, in genere agricoli, dismessi o in corso di dismissione o di aree inutilizzate poste in ambito urbanizzato.

Obiettivo principale è la riqualificazione del patrimonio edilizio, anche attraverso al sostituzione dei corpi incongruenti con la zona urbana, l'integrazione e la valorizzazione dei tratti distintivi dell'architettura rurale urbana ancora presenti; risulta necessario altresì riorganizzare gli spazi pertinenziali e pubblici.

Tutti gli interventi dovranno dotarsi di standard di qualità aggiuntiva da attuarsi con opere indicate dal Piano dei Servizi dall'A.C. in sede di adozione del PII, e secondo un valore economico corrispondente a **9 volte gli oneri di urbanizzazione secondaria**.

Lo strumento attuativo definirà quali immobili potranno essere oggetto di interventi di ampliamento, ricostruzione o ristrutturazione, nonché la localizzazione di nuovi edifici considerando la possibilità di insediamento complessivo dall'applicazione dell'indice territoriale sul comparto di **0,75 mc/mq**, la destinazione principale sarà residenziale.

La destinazione terziaria non potrà superare il 25% dei volumi complessivi e saranno compatibili le seguenti destinazioni puntuali previste dalla normativa generale:

- "Ra" - Res. extra agricola;
- "R b" - Res. Agricola;
- "Ta" - Alberghi;
- "Tc" - Motel;
- "Th" - Res. turistica;
- "Da" - Complessi per uffici;
- "Db" - Studi professionali;
- "Dc" - Uffici compl. ad altre attività;
- "Ca" - Esercizi di vicinato;
- "Cf" - Pubblici esercizi;
- "Pb" - Artigianato di servizio;
- "Sb" - Attrezz. Culturale per lo spett.;
- "Sc" - Parcheggi privati;
- "Sd" - Attrezzature sportive;
- "SP"a - Parcheggi pubblici;
- "SP"b - Verde pubblico;
- "SP"c - Scuole per l'istruzione inferiore;
- "SP"d - Servizi pubblici di livello comunale;
- "SP"e - Attrez. Pubbl. d'interesse generale;
- "SP"f - Impianti d'interesse generale.

I parcheggi pertinenziali, nella misura minima di un posto auto per ogni unità prevista ed afferenti almeno ai nuovi edifici, dovranno essere ricavati prevalentemente interrati.

Il P.A. definirà la quota delle dotazioni a parcheggi pubblici prevedendo fin da subito la possibilità dell'istituto della monetizzazione per il soddisfacimento delle necessità determinate dall'insediamento secondo i parametri previsti dal Piano dei Servizi.

17 Ambiti obbligatoriamente soggetti a Programmi Integrati d'Intervento adottati (PII03sub A, PII05)

Si tratta di porzioni del territorio già soggette a piani adottati per le quali si confermano le previsioni e le modalità dei medesimi.

17.2 Ambiti soggetti a permesso per costruire convenzionato

PCC 02 - PCC 03 di via Cantarane: - La previsione dovrà essere attuata con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell' art.17 bis delle presenti NTA.

Per le destinazioni d'uso, parametri di riferimento si rimanda a quelli dell'ambito di appartenenza.

L'indice territoriale = **0,75 mc/mq**

Per ciò che riguarda gli standard urbanistici si faccia riferimento a quanto disposto nel Piano dei Servizi.

la previsione è soggetta alla corresponsione dello standard di qualità aggiuntiva da attuarsi con opere indicate dal Piano dei Servizi dall'A.C. in sede di adozione del PII, e secondo un valore economico corrispondente a 9 volte gli oneri di urbanizzazione secondaria.

ART. 32 AMBITI CONSOLIDATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

(testo comparato vigente e variato)

..(omissis)...

1. obiettivo del piano

..(omissis)...

2. destinazioni

..(omissis)...

3. standard urbanistici

..(omissis)...

4. modalità d'intervento

..(omissis)...

In caso d'intervento di nuova costruzione o ricostruzione che prevedano edifici di slp maggiore di mq 4.000 vige l'obbligo di preventiva approvazione di Piano Attuativo.

Per interventi unitari interessanti superfici maggiori di mq 1500 e fino ai limiti da Piano attuativo sono assoggettati a Permesso di Costruire Convenzionato.

PARAMETRI EDILIZI

1. Indici

..(omissis)...

2. distanza dai confini

..(omissis)...

3. distanza dagli edifici

..(omissis)...

4. distanza dalle strade

..(omissis)...

10. recinzioni

..(omissis)...

11. muri di sostegno/recinzioni

..(omissis)...

12. parcheggi pertinenziali L. 122/89

..(omissis)...

13. altre norme

..(omissis)...

14. Ambiti sottoposti a norma specifica

14 1 - P02

Per il lotto individuato con la sigla "P02" fg.13, mapp.229,230, localizzato in Via Tiziano a nord del comparto Produttivo, è consentito l'incremento della superficie coperta nel limite massimo di 420 mq e di 770 mq di slp.

ART. 32 AMBITI CONSOLIDATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

(modificato a seguito della Variante n.1)

..(omissis)...

5. obiettivo del piano

..(omissis)...

6. destinazioni

..(omissis)...

7. standard urbanistici

..(omissis)...

8. modalità d'intervento

..(omissis)...

In caso d'intervento di nuova costruzione o ricostruzione che prevedano edifici di slp maggiore di mq 4.000 vige l'obbligo di preventiva approvazione di Piano Attuativo.

Per interventi unitari interessanti superfici maggiori di mq 1500 e fino ai limiti da Piano attuativo sono assoggettati a Permesso di Costruire Convenzionato.

PARAMETRI EDILIZI

5. Indici

..(omissis)...

6. distanza dai confini

..(omissis)...

7. distanza dagli edifici

..(omissis)...

8. distanza dalle strade

..(omissis)...

10. recinzioni

..(omissis)...

11. muri di sostegno/recinzioni

..(omissis)...

12. parcheggi pertinenziali L. 122/89

..(omissis)...

13. altre norme

..(omissis)...

14. Ambiti sottoposti a norma specifica

14 1 - P02

Per il lotto individuato con la sigla "P02" fg.13, mapp.229,230, localizzato in Via Tiziano a nord del comparto Produttivo, è consentito l'incremento della superficie coperta nel limite massimo di 420 mq e di 770 mq di slp.

ART.33 – AREE AGRICOLE PRODUTTIVE

(testo comparato vigente e variato)

1. obiettivo del piano

..(omissis)...

2. destinazioni

..(omissis)...

3. standard urbanistici

..(omissis)...

4. modalità di intervento

..(omissis)...

5. Indici

..(omissis)...

6. Distanza dai confini

..(omissis)...

7. distanza dagli edifici

..(omissis)...

8. distanza dalle strade

..(omissis)...

9. distanza da ambiti di piano in generale =

..(omissis)...

10. recinzioni

..(omissis)...

11. muri di sostegno

..(omissis)...

12. parcheggi pertinenziali L. 122/89

..(omissis)...

13. Disposizioni particolari

..(omissis)...

13.1 Allevamenti

..(omissis)...

13.2 Caratteristiche tipologiche e di finitura degli edifici in zona agricola.

..(omissis)...

14. Ambiti sottoposti a norma specifica

14 1 - P01

Per il lotto individuato con la sigla "P01" localizzato in fregio alla strada vicinale delle Valli ricadente in "aree agricole produttive" è consentito l'incremento della superficie coperta nel limite massimo di 1.500 mq .

Nell'area "P01" sono consentite le attività di cui all'art. 32 delle presenti con l'esclusione di attività insalubri, nocive o pericolose di prima classe di cui ai D.M. 5/9/94.

ART.33 – AREE AGRICOLE PRODUTTIVE

(modificato a seguito della Variante n.1)

1. obiettivo del piano

..(omissis)...

2. destinazioni

..(omissis)...

3. standard urbanistici

..(omissis)...

4. modalità di intervento

..(omissis)...

5. Indici

..(omissis)...

6. Distanza dai confini

..(omissis)...

7. distanza dagli edifici

..(omissis)...

8. distanza dalle strade

..(omissis)...

9. distanza da ambiti di piano in generale =

..(omissis)...

10. recinzioni

..(omissis)...

11. muri di sostegno

..(omissis)...

12. parcheggi pertinenziali L. 122/89

..(omissis)...

13. Disposizioni particolari

..(omissis)...

13.1 Allevamenti

..(omissis)...

13.2 Caratteristiche tipologiche e di finitura degli edifici in zona agricola.

..(omissis)...

14. Ambiti sottoposti a norma specifica

14 1 - P01

Per il lotto individuato con la sigla "P01" localizzato in fregio alla strada vicinale delle Valli ricadente in "aree agricole produttive" è consentito l'incremento della superficie coperta nel limite massimo di 1.500 mq .

Nell'area "P01" sono consentite le attività di cui all'art. 32 delle presenti con l'esclusione di attività insalubri, nocive o pericolose di prima classe di cui ai D.M. 5/9/94.

ART.36 Bis – PLIS “Val di Co”

(testo comparato vigente e variato)

1. Il Piano individua, come obiettivo, la tutela e valorizzazione di un importante porzione del territorio comunale lungo la roggia Baiona e Fiumazzo a sud del del centro abitato di Barbariga , caratterizzata da una significativa potenzialità ecologico ambientale con particolare riferimento al ruolo delle componenti naturali o rinaturalizzabili.
2. Il Parco Locale d'Interesse Sovralocale denominato PLIS “Val di Cò” al fine della sua attuazione e riconoscimento dovrà seguire l'iter ai sensi alla DGR 8/6148 del 2007 da espletarsi presso il competente Ufficio Parchi del Settore Assetto Territoriale della Provincia.
3. Fino alla definizione del regolamento del PLIS il quale definirà puntualmente le azioni e gli interventi ammissibili ,al fine di tutelare i caratteri identificativi della matrice rurale agricola tipica del paesaggio della pianura della Bassa Bresciana”, sono consentiti interventi solo sugli edifici già esistenti ed opere finalizzate alla conduzione del fondo.
Gli interventi dovranno rispettare esempi della tradizione di luoghi, con specifici accorgimenti di mitigazione ambientale ed inserimento paesistico

ART.36 Bis – PLIS “Val di Co”

(modificato a seguito della Variante n.1)

4. Il Piano individua, come obiettivo, la tutela e valorizzazione di un importante porzione del territorio comunale lungo la roggia Baiona e Fiumazzo a sud del del centro abitato di Barbariga , caratterizzata da una significativa potenzialità ecologico ambientale con particolare riferimento al ruolo delle componenti naturali o rinaturalizzabili.
5. Il Parco Locale d'Interesse Sovralocale denominato PLIS “Val di Cò” al fine della sua attuazione e riconoscimento dovrà seguire l'iter ai sensi alla DGR 8/6148 del 2007 da espletarsi presso il competente Ufficio Parchi del Settore Assetto Territoriale della Provincia.
6. Fino alla definizione del regolamento del PLIS il quale definirà puntualmente le azioni e gli interventi ammissibili ,al fine di tutelare i caratteri identificativi della matrice rurale agricola tipica del paesaggio della pianura della Bassa Bresciana”, sono consentiti interventi solo sugli edifici già esistenti ed opere finalizzate alla conduzione del fondo.
Gli interventi dovranno rispettare esempi della tradizione di luoghi, con specifici accorgimenti di mitigazione ambientale ed inserimento paesistico

ART.36 ter – Ambiti boscati con funzioni compensative

(testo comparato vigente e variato)

1. Al fine di un equilibrio compensativo ambientale anche con funzioni mitigative, Il PGT individua ambiti in fregio alla viabilità di progetto, destinati ad accogliere la pianificazione di essenze arboree, per creare ambiti boscati denominati come "ambiti boscati con funzioni compensative".
2. Gli ambiti boscati con funzioni compensative generano un diritto volumetrico perequativo con indice pari al 25% di quello assegnato al comparto di previsione in cui ricadono- AT07- (25% di 0,75 mc/mq).
3. Il potenziale edificatorio generato potrà essere oggetto di trasferimento volumetrico, ai sensi dell'art 44 delle presenti NTA.
4. Gli ambiti boscati con funzioni compensative non saranno oggetto di cessione al Comune, ma rimarranno di proprietà privata e potranno essere computati ai fini del calcolo delle dotazioni di servizi a verde dell'ambito di trasformazione
5. La "generazione" e la conseguente ricollocazione delle potenzialità edificatorie dovranno essere ratificate da un atto formale e trascritto.
6. La ricollocazione in altri Ambiti di Trasformazione non potrà determinare un incremento superiore al 20% dei parametri di piano calcolati comprendendo eventuali altri diritti in deroga agli indici o incrementi una-tantum, per gli ambiti interessati.
7. Per ricostruire ambiti boscati dovranno essere utilizzate specie autoctone

ART.36 ter – Ambiti boscati con funzioni compensative

(modificato a seguito della Variante n.1)

1. Al fine di un equilibrio compensativo ambientale anche con funzioni mitigative, Il PGT individua ambiti in fregio alla viabilità di progetto, destinati ad accogliere la pianificazione di essenze arboree, per creare ambiti boscati denominati come "ambiti boscati con funzioni compensative".
2. Gli ambiti boscati con funzioni compensative generano un diritto volumetrico perequativo con indice pari al 25% di quello assegnato al comparto di previsione in cui ricadono- AT07- (25% di 0,75 mc/mq).
3. Il potenziale edificatorio generato potrà essere oggetto di trasferimento volumetrico, ai sensi dell'art 44 delle presenti NTA.
4. Gli ambiti boscati con funzioni compensative non saranno oggetto di cessione al Comune, ma rimarranno di proprietà privata e potranno essere computati ai fini del calcolo delle dotazioni di servizi a verde dell'ambito di trasformazione
5. La "generazione" e la conseguente ricollocazione delle potenzialità edificatorie dovranno essere ratificate da un atto formale e trascritto.
6. La ricollocazione in altri Ambiti di Trasformazione non potrà determinare un incremento superiore al 20% dei parametri di piano calcolati comprendendo eventuali altri diritti in deroga agli indici o incrementi una-tantum, per gli ambiti interessati.
7. Per ricostruire ambiti boscati dovranno essere utilizzate specie autoctone

Art. 44 INTERVENTI EDILIZI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE D'ARREDO E DI ELEMENTI ACCESSORI PER L'UTILIZZAZIONE ED IL GODIMENTO DELLO SPAZIO APERTO (testo comparato vigente e variato)

1) Negli ambiti residenziali è ammessa la realizzazione di strutture d'arredo e di elementi accessori per l'utilizzazione ed il godimento dello spazio aperto di giardini, di terrazze, di balconi.

2) Le strutture d'arredo devono essere realizzate ad una distanza minima di **m. 1,5** dal confine di proprietà. Devono essere realizzate preferibilmente con struttura in legno, metallo, o plastica, semplicemente appoggiata al terreno o ai fabbricati esistenti (tramite fissaggio a secco) e devono risultare di facile rimozione.

3) Non essendo considerata come costruzione edilizia, non si rileva ai fini della verifica della superficie coperta e della superficie lorda di pavimento, né del volume. Sono considerati arredi da giardino:

a) manufatti chiusi in legno (cassette in legno) per un massimo di **mq 5,00** per ogni giardino con una altezza massima di **m. 2,30**;

b) barbecue o piccoli forni, anche in muratura, purché di superficie complessiva, compresi gli accessori (piani di appoggio, contenitori per legna, ecc.) non superiore a **mq 2,00** ed altezza massima, incluso il comignolo, non superiore a **m. 2,50**, nel numero massimo di uno per area di pertinenza del titolare.

Tali elementi, se fissi/non temporanei, devono essere realizzati ad una distanza minima di **m. 10,00** dai fabbricati circostanti o in aderenza al fabbricato di proprietà. Inoltre, se in aderenza al fabbricato, dovranno rispettare le disposizioni del regolamento d'igiene.

c) covili per cani di volume non superiore a **mc. 1,0** per ogni giardino, anche se realizzati in muratura o prefabbricati di vario genere, nel numero massimo pari a quello dei cani, regolarmente tatuati o provvisti di microchip identificativo, di proprietà del titolare, nel limite massimo di **n. 3** covili.

Tutti manufatti come sopra indicati nella lettera **a)** nei Nuclei di antica formazione. non dovranno essere visibili da pubblica via .

Nel caso di copertura inclinata, l'altezza massima è da considerarsi così come definita all'art. 19.1

Tutti manufatti come sopra indicati nelle lettere **a) b) c)** non sono sottoposti ad autorizzazione preventiva.

Art. 44 INTERVENTI EDILIZI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE D'ARREDO E DI ELEMENTI ACCESSORI PER L'UTILIZZAZIONE ED IL GODIMENTO DELLO SPAZIO APERTO (modificato a seguito della Variante n.1)

1) Negli ambiti residenziali è ammessa la realizzazione di strutture d'arredo e di elementi accessori per l'utilizzazione ed il godimento dello spazio aperto di giardini, di terrazze, di balconi.

2) Le strutture d'arredo devono essere realizzate ad una distanza minima di **m. 1,5** dal confine di proprietà. Devono essere realizzate preferibilmente con struttura in legno, metallo, o plastica, semplicemente appoggiata al terreno o ai fabbricati esistenti (tramite fissaggio a secco) e devono risultare di facile rimozione.

3) Non essendo considerata come costruzione edilizia, non si rileva ai fini della verifica della superficie coperta e della superficie lorda di pavimento, né del volume. Sono considerati arredi da giardino:

a) manufatti chiusi in legno (cassette in legno) per un massimo di **mq 5,00** per ogni giardino con una altezza massima di **m. 2,30**;

b) barbecue o piccoli forni, anche in muratura, purché di superficie complessiva, compresi gli accessori (piani di appoggio, contenitori per legna, ecc.) non superiore a **mq 2,00** ed altezza massima, incluso il comignolo, non superiore a **m. 2,50**, nel numero massimo di uno per area di pertinenza del titolare.

Tali elementi, se fissi/non temporanei, devono essere realizzati ad una distanza minima di **m. 10,00** dai fabbricati circostanti o in aderenza al fabbricato di proprietà. Inoltre, se in aderenza al fabbricato, dovranno rispettare le disposizioni del regolamento d'igiene.

c) covili per cani di volume non superiore a **mc. 1,0** per ogni giardino, anche se realizzati in muratura o prefabbricati di vario genere, nel numero massimo pari a quello dei cani, regolarmente tatuati o provvisti di microchip identificativo, di proprietà del titolare, nel limite massimo di **n. 3** covili.

Tutti manufatti come sopra indicati nella lettera **a)** nei Nuclei di antica formazione. non dovranno essere visibili da pubblica via .

Nel caso di copertura inclinata, l'altezza massima è da considerarsi così come definita all'art. 19.1

Tutti manufatti come sopra indicati nelle lettere **a) b) c)** non sono sottoposti ad autorizzazione preventiva.

Art. 45 TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI

(testo comparato vigente e variato)

Ai sensi della normativa vigente è consentito il trasferimento dei diritti edificatori generati dal piano secondo le seguenti limitazioni afferenti agli ambiti di ricaduta:

- 1) i diritti generati da indice d'ambito sono trasferibili in lotti di ambiti analoghi, previa verifica di dotazione di servizi nell'ambito di ricaduta; la ricaduta non potrà determinare un incremento superiore al 10% dell'indice di zona originario di piano;
- 2) negli ambiti assoggettati a piano attuativo o PCC i diritti edificatori sono in modo perequativo attribuiti proporzionalmente alle proprietà fondiarie e quindi liberamente trasferibili fra le medesime, coerentemente con i contenuti dello strumento attuativo;
- 3) i diritti edificatori derivanti da bonus di zona o specifici o da incentivazione non sono trasferibili;
- 4) i diritti edificatori derivanti da compensazione sono trasferibili in ambiti residenziali, o ad esclusione dei nuclei di antica formazione; la ricaduta non potrà determinare un incremento superiore al 20% dell'indice di zona;
- 5) non sono trasferibili diritti edificatori generati dalla demolizione totale o parziale di edifici esistenti;
- 6) il trasferimento di diritti edificatori non potrà interessare i nuclei di antica formazione;
- 7) la ricaduta di diritti edificatori generati, cumulativa anche con i bonus specifici o d'ambito nonché con quelli derivanti da incentivazioni previste non potrà in ogni caso determinare il superamento del 20% dell'indice edificatorio dell'ambito "di atterraggio" del Piano delle Regole.
- 8) Al fine dell'adeguamento e potenziamento delle urbanizzazioni, il trasferimento delle potenzialità edificatorie negli Ambiti di Trasformazione del DdP, è subordinato alla corresponsione della quota di sostenibilità dei costi per l'attuazione del piano dei servizi "dotazione di qualità aggiuntiva" o a discrezione del comune, per una quota corrispondente, alla realizzazione, delle opere o cessione delle aree.

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI

- 1) Il trasferimento della potenzialità edificatoria deve avvenire mediante atto notarile. L'atto notarile deve essere trascritto nei registri Immobiliari (come previsto dall'art. 2643, comma 2bis, Codice civile) a carico dell'area di decollo la quale, a seguito della cessione dei diritti da essa generati, viene privata della propria capacità edificatoria.

REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI E CERTIFICATO

- 1) L'Ufficio Competente annota nel registro gli estremi della cessione e per ogni annotazione rilascia all'avente titolo, il certificato attestante l'annotazione e gli estremi dell'atto da cui deriva l'attribuzione dei diritti stessi.
- 2) Quando il titolare dei diritti edificatori intende utilizzarli su "un'area di atterraggio" deve allegare il certificato:
 - alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo;
 - all'istruttoria per l'approvazione del Piano Attuativo.

VERIFICA DI TRASFERIMENTO

- 1) In caso di trasferimento dei diritti edificatori, l'Ufficio Competente provvede a verificare l'esistenza del titolo di proprietà e del certificato del venditore.
- 2) A seguito di verifica positiva, annota nell'apposita sezione del registro il passaggio di proprietà, ritira il certificato intestato al venditore e ne rilascia uno nuovo intestato all'acquirente, che è il nuovo avente titolo.

PUBBLICITA' E MODALITA' DI CONSULTAZIONE DEL REGISTRO

- 1) Il registro cartaceo dovrà essere consultabile presso la sede dell'Ente da tutti quei soggetti interessati e titolari di un interesse legittimo previa richiesta al responsabile della tenuta del registro.
- 2) Il registro digitale viene pubblicato sul sito internet comunale, in apposita sezione, privato di quelle componenti che eventualmente fossero in contrasto con la legge sulla tutela della privacy.

Art. 45 TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI

(modificato a seguito della Variante n.1)

Ai sensi della normativa vigente è consentito il trasferimento dei diritti edificatori generati dal piano secondo le seguenti limitazioni afferenti agli ambiti di ricaduta:

- 9) i diritti generati da indice d'ambito sono trasferibili in lotti di ambiti analoghi, previa verifica di dotazione di servizi nell'ambito di ricaduta; la ricaduta non potrà determinare un incremento superiore al 10% dell'indice di zona originario di piano;
- 10) negli ambiti assoggettati a piano attuativo o PCC i diritti edificatori sono in modo perequativo attribuiti proporzionalmente alle proprietà fondiari e quindi liberamente trasferibili fra le medesime, coerentemente con i contenuti dello strumento attuativo;
- 11) i diritti edificatori derivanti da bonus di zona o specifici o da incentivazione non sono trasferibili;
- 12) i diritti edificatori derivanti da compensazione sono trasferibili in ambiti residenziali, o ad esclusione dei nuclei di antica formazione; la ricaduta non potrà determinare un incremento superiore al 20% dell'indice di zona;
- 13) non sono trasferibili diritti edificatori generati dalla demolizione totale o parziale di edifici esistenti;
- 14) il trasferimento di diritti edificatori non potrà interessare i nuclei di antica formazione;
- 15) la ricaduta di diritti edificatori generati, cumulativa anche con i bonus specifici o d'ambito nonché con quelli derivanti da incentivazioni previste non potrà in ogni caso determinare il superamento del 20% dell'indice edificatorio dell'ambito "di atterraggio" del Piano delle Regole.
- 16) Al fine dell'adeguamento e potenziamento delle urbanizzazioni, il trasferimento delle potenzialità edificatorie negli Ambiti di Trasformazione del DdP, è subordinato alla corresponsione della quota di sostenibilità dei costi per l'attuazione del piano dei servizi "dotazione di qualità aggiuntiva" o a discrezione del comune, per una quota corrispondente, alla realizzazione, delle opere o cessione delle aree.

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI

- 2) Il trasferimento della potenzialità edificatoria deve avvenire mediante atto notarile. L'atto notarile deve essere trascritto nei registri Immobiliari (come previsto dall'art. 2643, comma 2bis, Codice civile) a carico dell'area di decollo la quale, a seguito della cessione dei diritti da essa generati, viene privata della propria capacità edificatoria.

REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI E CERTIFICATO

- 3) L'Ufficio Competente annota nel registro gli estremi della cessione e per ogni annotazione rilascia all'avente titolo, il certificato attestante l'annotazione e gli estremi dell'atto da cui deriva l'attribuzione dei diritti stessi.
- 4) Quando il titolare dei diritti edificatori intende utilizzarli su "un'area di atterraggio" deve allegare il certificato:
 - alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo;
 - all'istruttoria per l'approvazione del Piano Attuativo.

VERIFICA DI TRASFERIMENTO

- 3) In caso di trasferimento dei diritti edificatori, l'Ufficio Competente provvede a verificare l'esistenza del titolo di proprietà e del certificato del venditore.
- 4) A seguito di verifica positiva, annota nell'apposita sezione del registro il passaggio di proprietà, ritira il certificato intestato al venditore e ne rilascia uno nuovo intestato all'acquirente, che è il nuovo avente titolo.

PUBBLICITA' E MODALITA' DI CONSULTAZIONE DEL REGISTRO

- 3) Il registro cartaceo dovrà essere consultabile presso la sede dell'Ente da tutti quei soggetti interessati e titolari di un interesse legittimo previa richiesta al responsabile della tenuta del registro.
- 4) Il registro digitale viene pubblicato sul sito internet comunale, in apposita sezione, privato di quelle componenti che eventualmente fossero in contrasto con la legge sulla tutela della privacy.